

PREMESSA STORICA

L'Associazione, intitolata al sacerdote diocesano don Candeloro Pellicanò è stata costituita in data 24 settembre 1990 per volontà del prof. Damiano Sigillò, responsabile dell'ufficio di pastorale familiare dall'anno 1981 fino alla sua morte, prematuramente avvenuta nell'anno 1994. Il Presidente è, fin dalla sua costituzione, il dr. Giacomo Coluccio socio fondatore.

Dal 6 giugno 2012 è iscritta al Registro del volontariato, ha come principali settori d'intervento l'ambito sociale e quello formativo con lo scopo di prevenire il disagio familiare e dare sostegno alla famiglia con speciale attenzione ai minori, ai disabili, agli anziani ed in questo senso ha promosso negli anni una molteplicità di interventi ed iniziative che vanno dalla realizzazione di attività formative per giovani, studenti, docenti, di Corsi annuali di formazione di operatori familiari, all'istituzione fin dall'anno 2001 del Consultorio Familiare privato "Damiano Sigillò" autorizzato con delibera n. 5296 della Giunta Regionale della Regione Calabria, all'attivazione di Progetti di assistenza socio - educativa per ragazzi in situazione di disagio e le loro famiglie anche attraverso attività di mutuo aiuto e di Progetti volti a favorire l'inserimento socio lavorativo di giovani in situazione di disagio sociale, disabili, immigrati, sostenendo anche la riabilitazione di giovani con problemi di salute mentale.

I volontari, nel corso degli anni sono aumentati; alcuni dei soci fondatori sono scomparsi e di nuovi se ne sono inseriti. Questi cambiamenti interni alla vita dell'Associazione, uniti al mutare della situazione sociale che esige nuovi strumenti d'azione, ci portano a voler oggi rinnovare uno statuto che mostra i segni del tempo per proiettarci con maggiore slancio nel futuro del volontariato.

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDIO E PROMOZIONE FAMILIARE DON
PELLICANÒ - ODV- ETS"

ARTICOLO 1. Costituzione, denominazione e normativa
applicabile

A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e 32 e ss del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (cd Codice del Terzo Settore o CTS), è costituita l'associazione denominata "Associazione Centro di studio e promozione familiare Don Pellicanò - ODV- ETS" (d'ora innanzi la "Associazione").

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, a sensi di legge.

Giuseppe Greco

Donna Teresa Neri



Essa è retta dal presente statuto (d'ora innanzi lo "statuto"), dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa applicabile"), e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 2. sede

L'Associazione ha sede legale in Catanzaro al Viale Cassiodoro n. 163.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali il Consiglio direttivo potrà trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, senza che ciò costituisca variazione statutaria.

Può istituire, trasferire o sopprimere sezioni e sedi locali e provinciali, unità locali operative quali, a solo titolo esemplificativo, delegazioni, uffici amministrativi, sedi operative e sportelli senza stabile rappresentanza, nelle sedi che saranno fissate dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 3. scopo

L'Associazione, apartitica e apolitica, di matrice cattolica, si ispira alla dottrina sociale della Chiesa e ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo, opera prevalentemente nell'ambito della Regione Calabria.

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui al successivo articolo 4.

ARTICOLO 4. oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

Filippo Cuccia



interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

In particolare tali attività sono dirette a:

- garantire e favorire la piena e libera estrinsecazione dei diritti della famiglia e l'effettiva promozione di quest' ultima come soggetto culturale e sociale;
- rappresentare e tutelare in ogni sede i diritti e gli interessi globali della famiglia;
- stimolare gli enti pubblici e le istituzioni in genere perchè promuovano una politica familiare attenta ai bisogni lavorativi, ricreativi, educativi, assistenziali, spirituali dei minori, dei genitori, degli anziani e in genere di ogni membro della famiglia;
- favorire la solidarietà sociale tra le famiglie ed istituzioni, tra le famiglie ed associazioni del

volontariato per contribuire ad arrestare quei processi di degrado sociale e civile che producono situazioni ad alto rischio di devianza.

- realizzare convegni, azioni, progetti, corsi, progressi, studi, analisi, ricerche di carattere culturale, sociale, economico, ricreativo, assistenziale, sanitario, di formazione e di aggiornamento e di orientamento professionale al fine di contribuire alla rilevazione e alla soluzione delle problematiche socio familiari e rimuovere gli ostacoli che inibiscono la crescita civile, morale, spirituale, culturale, sociale ed economica della famiglia nell'attuale contesto;
- promuovere e realizzare attività, servizi, prestazioni, studi, ricerche al fine di rimuovere o di evidenziare le cause di carattere sociale, economico e culturale che impediscono la soddisfazione dei bisogni e l'esercizio dei diritti-doveri di cui ogni famiglia è portatrice.
- gestire strutture e servizi direttamente anche acquisendoli in gestione.
- organizzare e gestire corsi culturali di formazione e di aggiornamento, di riqualificazione e di orientamento professionale, nonché qualsiasi attività utile a determinare a promuovere una corretta politica di socializzazione e di culturalizzazione soprattutto per i giovani e per le persone che evidenziano il rischio di emarginazione;
- effettuare indagini, ricerche, studi, analisi al fine di individuare e indirizzare reali occasioni di sviluppo e valorizzazione della famiglia e della figura femminile.

Per il conseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali o strumentali.

Sempre a tal fine l'Associazione può liberamente aderire ad altri ETS, favorire la costruzione e/o costruire Reti associative, stipulare accordi con organizzazioni ed Enti, pubblici e privati, Istituzioni Universitarie e/o Scolastiche, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e

Giuseppe Colucci

Giuseppe Colucci



con il pubblico. Il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del CTS.

ARTICOLO 5. Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione opera principalmente a favore di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli Enti eventualmente Associati.

L'attività dei volontari è gratuita e non può essere in alcun modo remunerata, neppure in modo indiretto, né dall'associazione né dal beneficiario dell'attività.

Conseguentemente la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Il volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nella misura e nei limiti decisi dall'assemblea.

L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile presso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 6. durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 7. Definizione di associato

Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi "Associato" o "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati fondatori, che sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Associati onorari che sono gli ammessi in ragione delle loro caratteristiche, delle qualità e dei loro comportamenti;
- c) Associati ordinari, i quali sono i membri

dell'Associazione diversi dai precedenti, con la precisazione che, quando nello Statuto si parla di "Associati" ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione o per le altre cause previste dalla normativa applicabile.

Tra gli associati possono essere ammessi anche altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

ARTICOLO 8. Numero minimo degli associati

Il numero minimo degli associati è non inferiore a 7 (sette) persone fisiche e o a 3 (tre) Organizzazioni di Volontariato.

ARTICOLO 9. Diritti ed obblighi

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

I soci hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- b) di collaborare al buon andamento dell'Associazione, di partecipare all'Assemblea e a tutte le iniziative adottate.

Ciascun associato è tenuto a versare una quota associativa che sarà stabilita dal Consiglio direttivo a chiusura dell'esercizio sociale.

L'associato, dovrà versare, altresì, ove occorra, una quota contributiva annuale per le spese di gestione, determinata anch'essa per ciascun esercizio sociale dal Consiglio Direttivo, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri; non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

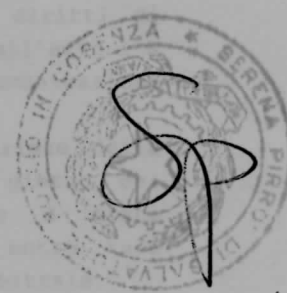
Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni socio, in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto a partecipare alla vita sociale e ad un voto in assemblea. I soci persone giuridiche partecipano in Assemblea per il tramite del proprio rappresentante ed hanno diritto ad un voto.

ARTICOLO 10. Ammissione degli associati

L'associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto, Persona fisica e giuridica, che ne

Steno Fine Nostro



Steno Caluso

faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e la normativa applicabile.

Possono essere associati dell'Associazione coloro che, avendo fatta domanda, saranno accolti insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, che deciderà entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Il rigetto della domanda deve essere motivato e potrà essere presentato ricorso all'assemblea che deciderà all'unanimità (oppure al Collegio dei revisori ove nominato), che deciderà entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato dal giorno in cui riceve comunicazione dell'accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11. cessazione della qualità di associato

La qualità di associato si perde a seguito di apposita dichiarazione del Consiglio Direttivo per le seguenti cause:

- recesso;
- dimissioni;
- indegnità;
- morosità nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi.

Qualora l'esclusione riguardi un componente del Consiglio direttivo, egli non può intervenire nella riunione in cui si discute e delibera l'esclusione.

L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

La deliberazione di esclusione, debitamente motivata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o pec.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i suoi diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dalla sua comunicazione all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è stata comunicato all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio arbitrale.

L'associato di cui sia stata deliberata l'esclusione è

tenuto a versare la quota associativa annua dovuta sia per l'esercizio nel quale si è deliberata l'esclusione sia nell'eventuale esercizio successivo.

L'Associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente del Consiglio direttivo al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. La comunicazione non deve necessariamente essere motivata. La dichiarazione diventa efficace dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatesi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il recedente è tenuto a versare la quota associativa annua dovuta per l'esercizio nel quale è effettuato il recesso.

Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposita istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

ARTICOLO 12. organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati (d'ora innanzi la "Assemblea");
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio direttivo (d'ora innanzi il "Presidente") ed il Vicepresidente del Consiglio direttivo (d'ora innanzi il "Vice Presidente");
- il Segretario del Consiglio direttivo (d'ora innanzi il "Segretario";
- il Tesoriere;
- il Comitato esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- l'Organo di Revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

L'elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi, con esclusione degli Organi di Controllo e di Revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti, provvedendo esclusivamente all'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 13. Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Giampaolo Colucci

Giampaolo Colucci



Ogni associato ha diritto di intervenire in Assemblea, purchè maggiorenne ed in regola con il versamento, ove previsto, della quota associativa.

L'Assemblea si svolge e delibera usando il metodo collegiale.

ARTICOLO 14. Competenze dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, l'Organo di controllo o ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o lo ritenga opportuno, il Revisore legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità verso di loro;
- f) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) approva ogni regolamento (eccetto quelli demandati dallo statuto all'approvazione del Consiglio direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, fusione, scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenze dallo statuto o dalla Normativa applicabile.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione e dei restanti componenti del Consiglio Direttivo, determinandone anche la consistenza numerica;
- la nomina e la revoca dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;
- l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del CTS;

- l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- la trasformazione, la fusione, la scissione;
- lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

ARTICOLO 15. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati o da almeno 2 (due) membri del Consiglio Direttivo o per decisione del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione quando previsti.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Catanzaro.

L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

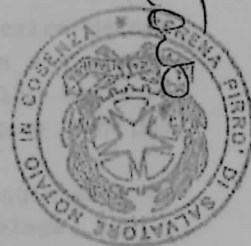
L'avviso di convocazione viene inviato a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; è inviato ai consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo agli indirizzi da loro dichiarati all'atto della nomina o successivamente.

Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo, la data e l'ora di svolgimento della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli

Giuseppe Coluccio

Serena Pizzuto



Associati, tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo (cd "assemblea totalitaria").

ARTICOLO 16. Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza dal consigliere più anziano; in subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina un Presidente tra gli Associati.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 17. deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno la metà degli associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

Hanno diritto di intervento e voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può conferire delega per l'intervento e voto ad un Associato; che non sia membro del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo, Revisore legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video/collegati (il collegamento in via audio è consentito quando gli associati non siano più di venti), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e parità di trattamento.

ARTICOLO 18. Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea. I Consiglio Direttivo dura in carica per un tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

I Consiglieri sono rieleggibili. Qualora, per un qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, il consiglio si intende decaduto e si deve procedere alla sua rielezione. Se cessa dalla carica un solo consigliere, il Consiglio direttivo fa luogo alla sua cooptazione e lo stesso dura in carica fino all'Assemblea più prossima che provvede alla sua sostituzione; il nuovo membro dura in carica per il periodo residuo di durata dell'intero organo.

Gli amministratori devono esser maggiorenni e sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri Associati, dagli enti associati.

La carica di amministratore dell'Associazione è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Sono ineleggibili e decadono coloro i quali siano interdetti, inabilitati, o siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Vice presidente, un Segretario e un Tesoriere; ai componenti dell'organo amministrativo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 19. competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Al Consiglio è demandata:

- la formazione del bilancio consuntivo, preventivo e ricorrendone le condizioni di legge, anche la redazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- la determinazione delle quote associative e contributive;
- la delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- la nomina tra i suoi membri del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario;
- la redazione di appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- la delibera sull'eventuale trasferimento della sede

Giuseppe Colucci

Stefano Pirelli



sociale e sull'istituzione di rappresentanze periferiche.

ARTICOLO 20. Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 21. Presidente, Segretario e Tesoriere del Consiglio direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente, al fine del migliore funzionamento dell'associazione, mediante apposita delibera di Consiglio Direttivo può delegare i propri compiti e/o attribuzioni ad uno o più dei componenti del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente adempie alle veci del Presidente in sua assenza o impedimento e collabora con lui nella presidenza.

Il Segretario verbalizza tutte le riunioni formali e collabora con il Presidente.

Il Tesoriere è il depositario delle somme, custodisce i beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione, riscuote le quote associative e contributive, cura la contabilità e conserva i libri contabili, effettua tutte le operazioni amministrative-finanziarie relative all'ordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione.

Il Consiglio può delegare un componente a promuovere, coordinare e gestire singole attività per specifici settori di intervento.

ARTICOLO 22. Organo di controllo

Il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione è affidato, qualora nominato, all'Organo di controllo e, se del caso, all'Organo di revisione composti anche da non soci nominati dall'assemblea per un triennio.

Il predetto organo di controllo è obbligatorio ove ricorrano le condizioni di cui all'art 30 del CTS.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del CTS o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al

comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del CTS, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

I componenti l'organo di controllo e l'organo di revisione devono essere dotati di adeguata professionalità, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo di controllo e l'organo di revisione, ognuno per le proprie competenze, predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà al Consiglio Direttivo le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

L'organo di controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 23. patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile finché dura l'Associazione ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso o di cui abbia ricevuto la proprietà.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.

ARTICOLO 24. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi e finanziamenti dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche

firmato

Silvana Piro



finalizzati al sostegno di programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- dai proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- dai proventi derivanti dalle attività secondarie e strumentali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- avanzi di gestione che vengono obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi riserve comunque denominate.

ARTICOLO 25. bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del CTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

ARTICOLO 26. Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione (se previsti) nonché il libro dei soci dell'associazione.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri dell'Associazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del CTS, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare adeguate procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente

regola.

ARTICOLO 27. scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 28. Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Organizzazioni di Volontariato e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Serena Piro Nardo



Gianni Colucci



Copia conforme all'originale in più fogli ed ai suoi allegati muniti delle prescritte firme ai sensi di legge, nei miei rogiti, che si rilascia per gli usi consentiti.
Cosenza, lì 24 agosto 2020

Serena FERRI

